

REGOLAMENTO

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO E LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SENATO ACCADEMICO	12.11.1990; 18.12.1990; 20.2.1991; 19.9.1991; 16.4.1992; 26.10.1992; 7.5.1993; 14.6.1993; 26.10.1993; 13.12.2005
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.9.1990; 21.11.1990; 20.12.1990; 26.2.1991; 1.10.1991; 30.4.1992; 29.10.1992; 18.5.1993; 23.6.1993; 29.10.1993; 19.12.2005
CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	18.11.2005
DECRETO RETTORALE	190 AG dd.11.3.1991; 683 AG dd. 14.10.1991; 479 AG dd. 17.6.1992; 812 AG dd.12.11.1992; 579 AG dd.22.7.1993; 957 AG dd. 20.11.1993; 55/2006 dd. 13.1.2006
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Segreteria Laureati (coordinamento istruzione) Sez. Affari Finanziari

Data ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Parte Prima

NORME GENERALI

Art. 1 Finanziamento delle borse

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanziava in distinti Capitoli, su parere del Senato Accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui al presente regolamento, all'uopo ripartendo l'apposito finanziamento assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Detti fondi possono essere integrati con finanziamenti - sufficienti alla corresponsione di borse per l'intera loro durata - da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

Una quota dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, non inferiore al 25%, deve comunque essere destinata per le attività di perfezionamento all'estero.

Entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, il Senato accademico determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, con le modalità previste, per ciascun tipo di borsa negli articoli seguenti.

Art. 2 Norme generali

L'importo minimo delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire sono determinati con apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Il reddito di riferimento corrisponde a quello dell'anno solare di prevalente utilizzazione della borsa.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo, salvo conferma.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di assegnazione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.

Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476.

Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione delle borse obbliga gli assegnatari alla restituzione delle somme percepite, aumentate dell'interesse che decorre dal 15° giorno successivo all'avvenuta ricezione della notificazione sino all'effettivo saldo del debito.

L'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.

Eventuali differimenti dalla data di inizio della frequenza o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri.)

PARTE SECONDA

Art. 3 Borse per la frequentazione delle Scuole di Specializzazione

Entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il Senato Accademico determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse, sentiti i Consigli delle Facoltà interessate.

Art. 4 Criteri e modalità di assegnazione

Le borse sono assegnate ai richiedenti che ne abbiano titolo, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell' Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:

- a) accettazione della borsa di studio;
- b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
- c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.

In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al primo comma.

Art. 5 Modalità di erogazione

Le borse vengono erogate in due rate, di eguale importo, con scadenza al 31 marzo ed al 31 ottobre.

A tal fine il Direttore della Scuola dovrà far pervenire all' Amministrazione Universitaria, entro e non oltre il primo giorno del mese di maturazione di ciascuna rata, un'attestazione di regolare frequenza e di assolvimento degli altri obblighi stabiliti nel decreto di concessione.

L'assegnatario che non concluda l'anno di corso, non sostenendo comunque l'esame annuale, è tenuto a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

Art. 6 Conferma

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo a condizione di:

- a) regolare iscrizione alla Scuola (accertata d'ufficio);
- b) mantenimento degli altri prescritti requisiti (da attestare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2).

Art. 7 Scuole della Facoltà di Medicina

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

PARTE TERZA

Art. 8 Borse per la frequenza di attività di perfezionamento all'estero

Entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il Senato Accademico, in base alle richieste pervenute, sentiti - ove necessario - i Comitati Scientifici dell'Ateneo per i fondi ricerca scientifica 60%, determina il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse, secondo le seguenti aree disciplinari, corrispondenti ai Comitati Consultivi del Consiglio Universitario Nazionale:

01.- Scienze Matematiche

- 02.- Scienze Fisiche
- 03.- Scienze Chimiche
- 04.- Scienze della Terra
- 05.- Scienze Biologiche
- 06.- Scienze Mediche, Veterinarie e Biologia Applicata
- 07.- Scienze Agrarie
- 08.- Ingegneria Civile e Architettura
- 09.- Ingegneria Industriale
- 10.- Scienze Antichità, Filologiche, Letterarie e Storico Artistiche
- 11.- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche
- 12.- Scienze Giuridiche
- 13.- Scienze Economiche e Statistiche
- 14.- Scienze Politiche e Sociali

Art. 9 Criteri e modalità di assegnazione

Le borse sono assegnate, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.

Il concorso si svolge per aree determinate dal Senato Accademico, corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, e consiste in una prova scritta e in un colloquio volti ad accertare il grado di preparazione e di attitudine necessari alla frequenza dell'attività proposta dal candidato.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10; il colloquio si intende superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 6/10.

Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico - sentite le Facoltà interessate - saranno composte da tre membri con qualifica di professore ordinario-straordinario-associato-ricercatore confermato, di cui almeno un professore ordinario, con funzioni di Presidente. Tali Commissioni potranno avvalersi di un membro aggregato ai fini della eventuale valutazione sia di titoli professionali sia di documentazione non redatta nelle principali lingue veicolari presentata dai candidati.

I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice, che dispone di cento punti da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:

- a) prove di esame: 40 punti (media aritmetica delle due prove).
- b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto: 30 punti, di cui 20 al voto di laurea e 10 alla media riportata negli esami di profitto;
- c) pubblicazioni e altri titoli: 30 punti.

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere le prove di esame.

Sulla base della somma dei punti già riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito, in base alla quale saranno attribuite le borse.

Il giudizio di merito della commissione giudicatrice è insindacabile.

Art. 10 Requisiti di ammissione

Il bando di concorso, emesso con decreto del Rettore, dovrà riportare, oltre all'importo ed al numero delle borse, i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni proposte dai candidati deliberati dal Senato Accademico, ed i sottoelencati requisiti e prescrizioni per l'ammissione al concorso stesso;

- a) cittadinanza italiana;
- b) limite massimo di età: anni 29, da riferirsi alla data di scadenza indicata per la presentazione della domanda;
- c) diploma di laurea conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste od anche presso Università italiane e quelle straniere i cui titoli di studio siano riconosciuti equipollenti alla laurea italiana;
- d) divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari in Italia o nelle Università straniere;
- e) conoscenza della lingua straniera richiesta dal corso di perfezionamento che il candidato chiede di frequentare;
- f) non contemporanea fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quella concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- g) reddito personale non superiore ai limiti di cui all'art.2, comma 1;
- h) presentazione di un dettagliato curriculum studiorum;
- i) impegno formale di accettazione del candidato da parte dell'istituzione estera a livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento o specializzazione, con l'indicazione della relativa durata.

Art. 11 Assegnazione erogazione

Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell'Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:

- a) accettazione della borsa di studio;
- b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
- c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.

In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 9, primo comma.

Le borse di studio vengono erogate in due rate delle quali la prima (pari a due terzi dell'importo totale annuale) al momento dell'assegnazione della borsa stessa e la seconda (pari al restante terzo) alla presentazione di un attestato, debitamente tradotto e legalizzato, rilasciato dal legale rappresentante dell'istituzione estera presso la quale il borsista si reca, che certifichi il

regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento prevista ed il periodo di permanenza nel quale si è svolta. Nel caso di borse erogate su base pluriennale il medesimo criterio di riparto della borsa avrà valore per le rate degli anni successivi.

La mancata presentazione della predetta attestazione obbliga l'assegnatario a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

Art. 12 Conferma

Le borse di studio sono confermate con l'eventuale passaggio ad anno successivo a condizione di:

- a) conferma dell'impegno di cui all'art. 10 punto i);
- b) mantenimento degli altri prescritti requisiti (da attestare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2).